



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma

IV Unità Operativa – Personale A.T. A ed Educativo

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma - ☎ 067739/2610

PEC usprm@postacert.istruzione.it PEO: ata.rm@istruzione.it

sito: <http://www.atpromaistruzione.it>

Ai Dirigenti Scolastici
della provincia di Roma

e, p.c.

Alle OO.SS. Scuola della
Provincia di Roma

**Oggetto: Graduatorie provinciali permanenti esaurite Personale A.T.A. – Indicazioni
supplenze**

Si comunica che le graduatorie provinciali permanenti del personale A.T.A. – profili Guardarobiere, Cuoco, Infermiere, Addetto alle aziende Agrarie e Assistente Amministrativo, sono state esaurite avendo convocato tutti i candidati ivi presenti ed essendo residuati dopo tali operazioni delle disponibilità.

Tali disponibilità saranno assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d'istituto.

Con riferimento ai numerosi quesiti che stanno pervenendo con riguardo alle nomine da conferire al personale A.T.A. da graduatorie di istituto si rappresenta quanto segue.

Come noto l'art. 1, comma 2 del D.M. 640 prevede che le nuove graduatorie di terza fascia sostituiscano "integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente" ed abbiano "validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20 ai sensi dell'art.5 comma 6 del Regolamento."

In considerazione di quanto sopra, a parere di questo Ufficio (analogamente a quanto avvenuto in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/16), nelle more dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto, potranno essere conferite supplenze fino a nomina dell'avente titolo ai sensi dell'art.40 della legge 449/97.

Le suddette supplenze fino all'avente diritto non potranno essere attribuite al personale A.T.A. di ruolo ai sensi dell'art.59 del CCNL comparto scuola del 2007 in quanto in contrasto con tale articolo, secondo cui il "...personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Quanto sopra, fatte salve diverse indicazioni che dovessero eventualmente pervenire dall'Amministrazione centrale.

Con l'occasione si rammenta che il personale che ha rinunciato alla nomina in ruolo per il corrente a.s.2017/18, non può ricevere contratti a tempo determinato da parte delle SS.LL., ai sensi dell'art.559 del D.Lgs 297/94 che prevede " la rinuncia della nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita".

Si confida nel puntuale adempimento.

Il Dirigente
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)